

LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1954, N. 14

**Agevolazioni creditizie a favore delle
piccole imprese commerciali, delle cooperative
di consumo e dei pubblici esercizi^{1 2}**

Art. 1

Viene istituito un fondo speciale a favore delle piccole imprese commerciali, delle società cooperative di consumo e dei pubblici esercizi. Tale fondo è destinato ad assicurare, con le modalità e la misura di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo originario e per tutta la loro durata, dei prestiti che le imprese interessate contrarranno con Istituti di Credito convenzionati per il miglioramento delle attrezzature fisse e mobili dell'azienda, escludendo qualsiasi concorso per l'acquisto di merci destinate alla rivendita.

Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le spese di primo impianto.

Art. 2

Possono godere delle agevolazioni di cui alla presente legge le piccole imprese commerciali e cooperative di consumo in possesso di una licenza per il commercio stabile al dettaglio di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174 ed i

¹ In B.U. 2 luglio 1954, n. 17.

² Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

pubblici esercizi in possesso della licenza permanente o stagionale di cui alle leggi di P.S. per la vendita di analcolici, alcoolici, e superalcoolici; i benefici si estendono pure ai titolari di alberghi e pensioni, per il miglioramento delle attrezzature della parte della azienda adibita a ristorante, caffè, bar, purché non abbiano in nessun caso già usufruito di agevolazioni o contributi previsti per il miglioramento delle attrezzature alberghiere, in applicazione della legge regionale 2 maggio 1952, n. 20.

Art. 3

Agli effetti della presente legge si considera piccola impresa commerciale quella che si avvale dell'opera diretta del titolare e dei rispettivi familiari o al massimo di un corpo di prestatori non superiore a cinque unità compresi i familiari; detta limitazione si applica pure nei confronti delle Cooperative di consumo e dei pubblici esercizi.

Inoltre i beneficiari devono aver esercitato, all'art. 9 della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività, almeno per tre anni, come dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e da apposita dichiarazione da rilasciarsi dal Comune sede della impresa.

Nel computo dei tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa e, per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di P.S., di eventuali interruzioni dell'attività derivanti dalla limitazione della licenza stessa.

Art. 4

Il limite massimo del prestito, che può fruire del concorso da parte della Regione è stabilito nell'importo di Lire tre milioni.

Nel caso che più imprese appartengano ad un unico titolare, il limite della somma di cui al comma precedente, non può essere complessivamente superato, anche frazionando il prestito fra le varie imprese.

Art. 5

Il concorso sui prestiti contratti con Istituti di Credito - fissato nella quota del 4.50 per cento dell'ammontare originario del prestito, per ogni annualità non può superare il periodo di mesi quaranta e sarà corrisposto direttamente agli Istituti di Credito sovvenzionatori.

Art. 6

Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di Credito operanti nella Regione speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso e delle altre modalità da osservarsi nella concessione dei prestiti.

Art. 7

Le somme date a prestito, per godere del concorso regionale, devono essere interamente impiegate nel miglioramento delle attrezzature delle aziende. Nel caso che

dette somme avessero destinazione diversa, verrà revocato il contributo regionale.

Art. 8

La concessione del concorso, come la determinazione dell'ammontare e della durata dello stesso, è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su delibera della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione Provinciale competente per territorio.

Il Presidente della Giunta Regionale nominerà, per un biennio, con proprio decreto, i componenti delle due Commissioni Provinciali di Trento e Bolzano, ciascuna delle quali risulterà formata da:

- a) l'Assessore Regionale all'Industria e Commercio, con funzioni di Presidente;
- b) un Assessore Provinciale;
- c) un rappresentante delle minoranze del Consiglio regionale;
- d) un rappresentante della Camera di Commercio;
- e) due rappresentanti dei Commercianti;
- f) un rappresentante dei pubblici esercenti;
- g) un rappresentante dell'Ente Provinciale per il Turismo.

L'Assessore Provinciale sarà designato dalla rispettiva Giunta e, in caso di assenza del Presidente della Commissione, lo sostituisce.

I membri di cui alle lettere e) ed f) saranno designati dalle rispettive Associazioni sindacali.

Fungerà da Segretario delle due Commissioni un Funzionario dell'Amministrazione Regionale.

Ai componenti le Commissioni spetta il compenso stabilito dalla legge regionale di data 5 gennaio 1954, n. 1.

La composizione della Commissione Provinciale di Bolzano dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio Provinciale di Bolzano.

Art. 9

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di Lire 200 milioni, ripartita come segue:

a) carico dell'esercizio 1954	L. 50.000.000.-
b) a carico dell'esercizio 1955	L. 75.000.000.-
c) a carico dell'esercizio 1956	L. 75.000.000.-

Per l'esercizio 1954 verrà utilizzata la somma di L. 50.000.000 – stanziata al cap. 45 dello stato di previsione della spesa della Regione per il detto esercizio finanziario.

Gli stanziamenti annuali, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari.

Art. 10

Con deliberazione della giunta regionale, gli stanziamenti annuali saranno ripartiti a metà fra le due Province di Trento e Bolzano e potranno essere anticipati in una o più rate agli

Istituti di Credito convenzionati, in quote proporzionali agli importi messi a disposizione dagli stessi per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 11

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1954 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione:*

cap. 45 – fondi speciali: “Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso a favore del commercio”	<u>L. 50.000.000.-</u>
---	------------------------

b) *in aumento:*

cap. 132-bis: “Agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi”	<u>L. 50.000.000.-</u>
--	------------------------

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.